

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

Evoluzione dei Regolamenti generali di Accreditamento del dipartimento DCI di Accredia

Milano, venerdì 12 settembre 2014

Dott. Emanuele Riva
Direttore Accredia
Dipartimento Certificazione e Ispezione


Riflessioni introduttive

Principio di separazione dei poteri

La **separazione** (o **divisione**) **dei poteri** è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti *poteri dello stato*, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).

Platone ne La Repubblica già parlò di indipendenza del giudice dal potere politico.

La moderna teoria della separazione dei poteri viene tradizionalmente associata al nome di Montesquieu. Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, fonda la sua teoria sull'idea che "*Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere*"



Riflessioni introduttive

Principio di separazione dei poteri nel Sistema di certificazione e accreditamento

Potere Legislativo: Enti di normazione + EA/IAF + scheme owners + Accredia (RT, circolari)

Potere Giudiziario (potere di giudicare e punire chi non rispetta le leggi): Accredia (Ispettori, Direzione Accredia, CsA)

Potere Esecutivo (potere di far rispettare le leggi: gestione delle forze dell'ordine e politica estera): : Accredia, EA e IAF

Di fatto non esiste il principio di separazione dei poteri nelle norme di accreditamento, **ma tutto si basa sul principio del bilanciamento delle parti interesse (imparzialità).**

Accredia infatti esercita in autonomia solo il potere giudiziario, mentre gli altri poteri sono gestiti con la partecipazione delle parti interessate.

Riflessioni introduttive

Principio di imparzialità

Art 97 Costituzione Italiana

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e **l'imparzialità dell'amministrazione.***

Il principio dell'imparzialità era già presente nella Costituzione del 1948, ma solo con la legge 69/2009 viene inserito nella Legge n. 241 del 1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

Riflessioni introduttive

Principio di imparzialità

Dal precetto costituzionale di imparzialità derivano:

- l'ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei [servizi pubblici](#);
- il divieto di qualsiasi favoritismo e l'illegittimità degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati;
- l'obbligo per i funzionari (e il correlativo diritto di ricusazione per i cittadini) di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse;
- la prevalenza dell'elemento tecnico su quello politico nella composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare pubbliche (Corte cost., sent. n. 453/1990).
- Esigenza di separare gli uffici con compiti istruttori da quelli con compiti decisori

Tutti questi principi trovano piena applicazione anche nelle regole di accreditamento

Riflessioni introduttive

Principio di imparzialità





Riflessioni introduttive

Principio di imparzialità

Imparzialità: Legge Appalti, Anticorruzione, Trasparenza, Accesso agli atti, meritocrazia...

Rischio: Dlgs 231/01, HACCP, 626/94, Privacy, Ambiente... rischio Paese

Parole nuove: Sostenibilità e innovazione
Dove sei e non come stai - Mettersi dall'altra parte

Riflessioni introduttive

Sul potere ESECUTIVO

Non solo, il potere esecutivo, si struttura con diversi gradi di giudizio (audit e comitato di accreditamento, appello, ed eventuale richiesta di parere in caso di dubbi a EAo IAF), ma non è previsto il diritto di difesa in primo grado.

Il PM(auditor) raccoglie le prove, che vengono presentate al CsA (giudice collegiale) che decide, senza sentire la controparte, e solo eventualmente visionando documentazione prodotta dall'OdC dopo l'assessment.

La pratica viene presentata al CsA dalla struttura Accredia, che svolge il ruolo di PM e a volte anche difensore di parte.

Quindi, il diritto di difesa non viene esercitato pienamente, se non a volte con memorie scritte. Questo principio non è però tutelato nelle norme.

Attenzione che la stessa cosa si verifica anche al livello degli Odc, dove anche qui manca il diritto di difesa delle organizzazioni.

Riflessioni introduttive

Conclusioni

Visto che

- 1) Non esiste la piena separazione dei poteri nel sistema di accreditamento
- 2) Il «diritto alla difesa» non viene esercitato pienamente nel processo di certificazione e accreditamento. Valutare se proporre l'introduzione del «diritto di difesa» nella ISO 17021 e ISO 17011, di prossima revisione

ne consegue

- 1) Alta responsabilità di Accredia e degli OdC ad interpretare il proprio ruolo con **imparzialità**, principio che presuppone di operare con competenza, trasparenza e indipendenza.
- 4) È indispensabile che Accredia collabori con le parti interessate per la pubblicazione di RG/ RT / Circolari . Accredia non è un legislatore.
- 5) Accredia deve riuscire a mantenere una piena indipendenza nel processo decisionale (I Comitati Settoriali di Accreditamento di Accredia devono mantenere una ruolo esclusivamente tecnico, le parti interessate non possono avere una influenza sulle decisioni tecniche...)
- 6) Tutte le parti interessate devono svolgere il proprio ruolo non solo in Accredia, ma anche sui tavoli UNI, ISO, IAF, ILAC, EA...



IAF ILAC
ANNUAL MEETINGS
MILAN 2015

Introduzione

Obiettivi della revisione del RG 01

- Semplificazione dei Regolamenti: non sono state ripetuti requisiti già presenti nelle norme, lasciando solo alcune interpretazioni ove necessario
- Precisare meglio le eventuali differenze procedurali tra i due ambiti, volontario e regolamentato;
- Rendere più efficaci le attività di verifica senza accrescere i costi per i soggetti accreditati.

Per raggiungere tali obiettivi si è reso necessario emettere un RG quadro e dei Regolamenti specifici indipendenti per ogni norma di accreditamento (es. ISO 17021, 17020 e 17024).

Introduzione

Gruppo di lavoro

Il Dipartimento DCI ha costituito un gruppo di lavoro con un ampio coinvolgimento delle parti interessate, comprese le associazioni dei soggetti accreditati (UNI, UNIONCAMERE, CONFAPI, MISE, AICQ, UNOA, ALPI, CONFORMA, CISQ, AIOICI)

4 sono stati gli incontri del GdL (07 giugno 2013, 26 luglio 2013, 04 novembre 2013, 13 gennaio 2014).

- **04 APRILE 2014:** presentazione degli RG al CdA;
- **14 APRILE 2014:** approvazione da parte del CD degli RG;
- **01 GENNAIO 2015:** entrata in vigore degli RG per gli Organismi già accreditati.

Di immediata applicabilità per gli Organismi che presentano domanda di accreditamento per la prima volta.

Introduzione

Gli RG approvati

- **RG 01 rev. 03:** Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione- parte generale;
- **RG 01-01 rev. 00:** Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del sistema di gestione;
- **RG 01-02 rev. 00:** Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del personale;
- **RG- 01-03 rev. 00:** Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del prodotto;
- **RG- 01-04 rev. 00:** Regolamento per l'accreditamento degli organismi di ispezione.

Struttura del RG 01

Il RG-01 Parte Generale, si articola in soli due capitoli (0 e 1).

Il capitolo 0, precisa lo scopo e il campo di applicazione delle attività di accreditamento del Dipartimento DCI di ACCREDIA, i principali termini e definizioni applicabili a tutti gli schemi di accreditamento, la classificazione dei rilievi e la relativa gestione.

Capitolo 0 RG-01- Principali modifiche introdotte

- è messo in risalto che il nuovo RG 01-Parte Generale " ***non può essere disgiunto dal regolamento specifico per lo schema del quale si richiede l'accreditamento***" ed è stato precisato che vanno considerate a carattere di obbligazione contrattuale nel rapporto tra ACCREDIA e i Soggetti accreditati anche le specifiche circolari/disposizioni che verranno mano a mano emesse da ACCREDIA, come allegati al Regolamento - Parte Generale e ai Regolamenti specifici per schema;
- Inserimento di tutte le definizioni a carattere generale (es: Organismo di Certificazione, di Ispezione, di Verifica, ecc.); Alcune definizioni sono state aggiunte ex novo, non erano presenti nella versione precedente (es: imparzialità, rischio, macrosettore, schemi collegati, ecc.);
- Chiarito nella gestione dei rilievi che Se un OdC non dovesse trasmettere ad ACCREDIA i pertinenti trattamenti e azioni correttive, nei termini applicabili alle diverse fattispecie, la Direzione ACCREDIA potrà trasmettere la pratica al CsA competente per l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

CAPITOLO 01 - INTRODUZIONE

Il capitolo 1 è orientato alla presentazione delle prescrizioni generali relative al processo di accreditamento/mantenimento/rinnovo ed estensione per tutti gli schemi di accreditamento.

In particolare l'articolo 1 del capitolo 1 descrive le condizioni minime generali per:

- l'avvio dei processi di accreditamento/estensione per tutti gli schemi di accreditamento;
- il processo decisionale;
- l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori minori e maggiori.

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1. CRITERI ED INFORMAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

La divisione dei paragrafi resta sostanzialmente uguale a quella della revisione precedente sia per numero che per titolo di ogni paragrafo. Le differenze si riscontrano nei sottoparagrafi di secondo livello in termini di nuovi requisiti aggiunti e ulteriori chiarimenti.

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

- **1.1.1: Inserita la possibilità per il richiedente l'accREDITAMENTO di richiedere una visita preliminare.** Precipato che questa attività viene specificata in apposito preventivo tecnico e fatturata in giorni-uomo, secondo le condizioni previste dal tariffario vigente di ACCREDIA. Gli esiti di tale verifica non avranno influenza sull'esito e sulla durata dell'eventuale successiva richiesta di accreditamento. Per le carenze rilevate non viene richiesto un piano di azioni correttive.

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

- **1.1.3:** Rispetto alla revisione precedente, ora è stato quantificato il periodo minimo, che è di **7 giorni lavorativi**, per la comunicazione da parte degli Organismi alle aziende clienti per l'accesso da parte degli Ispettori ACCREDIA alle loro sedi. Si è specificato inoltre che *"eventuali altre deroghe che riguardano la verifica iniziale presso la sede del OdC sono descritte nei Regolamenti specifici per schema di accreditamento e devono essere sottoposte ad apposita approvazione del CSA pertinente"*.
- **1.1.5** l'organismo deve fornire ad ACCREDIA i dati economici e dimensionali relativi alle attività svolte sotto accreditamento, come indicati nei **Regolamenti specifici per standard di accreditamento**. *"In caso di mancata ricezione dei suddetti dati entro i termini previsti, ACCREDIA potrà assumere nei confronti degli ODC inadempienti un provvedimento sanzionatorio minore"*.

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

- **1.1.6:** *"L'organismo (inclusi i dipendenti e i collaboratori esterni) non deve fornire e si impegna a non svolgere attività che possano generare conflitti di interesse. Il dettaglio di tali attività è contenuto nei Regolamenti specifici per schema di accreditamento.*
- *Questo punto non si riferisce agli ispettori, ma a chi lavora in maniera organica in un Organismo. Ogni conflitto deve essere gestito nell'analisi dei rischi.*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.2 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO.

- **1.2.3:** *Nel caso di richiesta di accreditamento per uno schema di certificazione (sistema, prodotto/servizio/processo, personale) che non sia riferito ad una norma emessa da un Ente Normatore ufficiale (es. UNI, CEI, ISO, IEC, ecc.), l'Organismo deve trasmettere preventivamente ad ACCREDIA una relazione atta a dimostrare la rispondenza dello schema di certificazione in oggetto, ai requisiti del documento ACCREDIA PG-13. Viene condotto un esame documentale a titolo oneroso per l'Organismo richiedente. Se l'esito dell'istruttoria è positivo, la richiesta viene presentata ai competenti Organi di ACCREDIA per la delibera sull'avvio e per la definizione dei relativi criteri di accreditamento. Solo successivamente si procederà con l'avvio dell'iter di accreditamento. "*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.3 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.3.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE.

- **1.3.1.1:** *In caso di esito negativo dell'esame documentale di accreditamento, il primo riesame viene effettuato a carico di ACCREDIA . Tutti gli ulteriori esami documentali che si rendessero necessari successivamente saranno onerosi per gli Organismi.*
- **1.3.1.3:** *"Qualora l'Organismo non provveda al pagamento del corrispettivo relativo all'esame documentale effettuato, ACCREDIA procede all'interruzione dell'iter di accreditamento e quindi alla decadenza della domanda "*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.3 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.3.2 VERIFICHE ISPETTIVE.

- **1.3.2.3:** *"I nominativi degli ispettori e degli esperti ACCREDIA - DC, qualificati sulla base delle procedure ACCREDIA, sono approvati dal CdA, su proposta della Direzione del Dipartimento«*

"ACCREDIA non fornisce i curricula vitae dei propri ispettori ed esperti tecnici, ma può fornire informazioni circa le collaborazioni in essere dei propri ispettori ed esperti con gli organismi potenzialmente in concorrenza. (ISO 17011 § 7.5.4 l'AB deve comunicare il nome dell'ispettore e della società per cui lavora")

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.3 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Ricusazione Ispettori ACCREDIA

Gli organismi possono ricusare gli Ispettori ACCREDIA (o chiedere che vengano sostituiti) per i seguenti motivi:

- **Comportamento deontologicamente scorretto** (da dimostrare ad ACCREDIA con prove oggettive relative al loro comportamento in campo e solo dopo che il CAB abbia espresso riserve sull'operato dell'ispettore; tali riserve vengono valutate dal direttore di dipartimento);
- **Conflitto di interessi** (da comunicare ad ACCREDIA che ne verificherà la consistenza sulla base delle dichiarazioni preventive fornite dall'ispettore); se le ragioni addotte vengono ritenute valide la questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito dei rapporti ACCREDIA /ispettore.

*Gli ispettori dipendenti di ACCREDIA non possono essere ricusati dall'Organismo interessato se non per **gravi motivi di incompatibilità che devono essere comunicati e motivati direttamente alla Direzione del Dipartimento***"

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.4 PROCESSO DECISIONALE E CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.4.3:** *Le attestazioni di conformità (certificati di conformità) o valutazioni di conformità (rapporti di ispezione) o dichiarazioni di verifica degli inventari GHG in ambito volontario rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA, nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il **Marchio ACCREDIA**, secondo i criteri di cui al Regolamento **RG-09**, salvo il caso in cui l'Organismo possieda più accreditamenti rilasciati da Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi MLA/MRA EA, IAF o ILAC, nel qual caso può scegliere di apporre uno qualsiasi dei Marchi di Accreditamento di cui dispone (in accordo alle specifiche prescritte dagli altri enti di accreditamento).*
- *Precisato che il certificato di accreditamento **non può essere ceduto a terzi**.*

APPALTI/ Sentenza del Consiglio di stato sull'utilizzo dell'avvalimento

Qualità anche in prestito

La certificazione da un'impresa all'altra

DI ANDREA MASCOLINI

In un appalto pubblico la certificazione di qualità, in quanto elemento che garantisce la stazione appaltante rispetto alla capacità tecnica dell'imprenditore, può essere «prestata» da una impresa a un'altra utilizzando l'istituto dell'avvalimento; è però necessario che le risorse tecniche e professionali siano messe a disposizione per tutta la durata del contratto. Lo afferma il Consiglio di stato, con la sentenza del 24 luglio 2014, n. 3949, rispetto a una specifica vicenda riguardante un appalto di lavori di messa in sicurezza

ne Soa e, dall'altro, perché il contratto di avvalimento non sarebbe stato esaustivo e non avrebbe coperto la mancanza di alcune figure (direttore tecnico e responsabile tecnico degli impianti) previste dalla normativa regolamentare sugli impianti. Il Consiglio di stato annulla la sentenza del Tar e ricostruisce innanzitutto il quadro normativo riferibile all'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 88 del dpr

to di idoneità tecnico-organizzativa dell'impresa. Si tratta quindi di un elemento che ha la funzione di verificare la capacità tecnico-professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto. Sulla base di tale presupposto la sentenza, contrariamente alla determina Anac n. 2/2012, afferma che la certificazione di qualità, afferendo alla capacità tecnica dell'imprenditore, è coerente con l'istituto dell'avvalimento, strumento giuridico utilizzabile per provare

risultava in concreto anche del tutto rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente dal momento che in esso erano espressamente chiariti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa propri del modello di gestione e organizzazione dell'impresa ausiliaria che la stessa si era obbligata a mettere a disposizione dell'ausiliata, oltre alle macchine e attrezzature analiticamente elencate. Inoltre il prestito delle risorse e mezzi, comprendendo anche le figure tecniche (responsabile tecnico e direttore tecnico) messe a disposizione dell'ausiliata, fa sì che il contratto si ponga del tutto in linea con le esigenze di messa a disposizione per tutta



CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.1.3, Sorveglianza non programmata** dell'accREDITamento :

nel caso di richiesta di verifiche supplementari e/o straordinarie, presso un organismo, queste *"vengono comunicate tempestivamente all'Organismo coinvolto preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica specifica e chiarendo il contesto della segnalazione"*.

"Un ulteriore forma di sorveglianza è rappresentata dalle verifiche ispettive (sia in sede, sia in accompagnamento) disposte dai pertinenti Organi di ACCREDIA presso organismi operanti in settori/aree che abbiano evidenziato gravi e diffuse criticità comunque annesse alla efficacia delle certificazioni/ispezioni. Tali verifiche sono a titolo oneroso per gli Organismi interessati."

Altri metodi di controllo potranno essere adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività degli ODC (es. richiesta di notizie da parte di ACCREDIA ad organizzazioni o società di consulenza, partecipazione di ispettori o FT del dipartimento alle riunioni dei Comitati per la Salvaguardia dell' Imparzialità, o altri metodo di controllo previa regolamentazione).

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.1.5**, Variazione del campo di accreditamento e delle norme di accreditamento:

Se alcune norme vengono modificate e/o aggiornate ACCREDIA "*procede alla verifica delle modifiche/integrazioni necessarie, di norma durante le attività di sorveglianza e di rinnovo, già previste nel normale ciclo di accreditamento (senza aggravio di costi)... In caso di esito negativo della verifica di transizione ad una nuova edizione di norma di certificazione/accreditamento, se sono scaduti i tempi per la transizione, dopo aver sottoposto il caso al CSA di competenza, DDC comunica all'Organismo interessato, entro 15 giorni dalla data della delibera, la revoca del certificato con le relative motivazioni e le condizioni per la ripresa dell'iter di accreditamento. In particolare l'OdC dovrà ripresentare domanda di accreditamento, corredata solo della documentazione aggiornata. ACCREDIA valuterà poi il tipo di attività di verifica da effettuare nell'ambito del processo di accreditamento (se esame documentale o verifica in sede o verifica in accompagnamento). Per tali attività, ACCREDIA procederà all'emissione di un preventivo tecnico economico, che dovrà essere restituito per accettazione da parte dell'OdC prima dell'avvio dell'iter*".

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.1.6**, Trasferimento dell'accREDITamento tra enti di accREDITamento:
" L'OdC, che intende richiedere ad ACCREDIA il trasferimento dell'accREDITamento, da altro Ente di accREDITamento firmatario degli accordi EA MLA , è tenuto a presentare domanda di accREDITamento secondo le modalità di cui al § 1.2, corredata di tutta la documentazione ivi richiesta, dell'ultimo rapporto di verifica dell'Ente di accREDITamento cedente e del Certificato di accREDITamento in corso di validità. Il processo di trasferimento dell'accREDITamento si svolge con le stesse modalità del processo di accREDITamento, salvo che per le verifiche in accompagnamento per le quali viene effettuato un **campionamento** degli schemi di certificazione e/o dei settori, tenendo conto della criticità degli stessi. Alcuni settori verranno verificati in accompagnamento, mentre altri campionati durante la verifica in sede ".

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.1.7**, Trasferimento titolarità dell'accREDITamento :

"La titolarità dell'accREDITamento può esser trasferita ad un nuovo soggetto giuridico – a seguito di modifica della ragione sociale dell'OdC, fusione, incorporazione o cessione di ramo d'azienda ad altro Ente - previa valutazione, da parte di ACCREDIA-DC, del mantenimento delle condizioni richieste con riferimento a:

- ***visura camerale o documento equivalente attestante l'identità giuridica dell'OdC;***
- ***assetti organizzativi;***
- ***risorse umane (in termini quantitativi e di competenze);***
- ***ogni altra condizione applicabile.***

La valutazione si baserà sull'esame della documentazione (condotto a seconda dei casi con un esame documentale specifico o direttamente dall'Ufficio Tecnico) inviata dall'OdC, salvo che la complessità del caso non comporti una verifica in sede."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.1.7**, Trasferimento titolarità dell'accREDITAMENTO:

"La verifica in sede è sempre applicabile nel caso di trasferimento della titolarità dell'accREDITAMENTO ad Organismo non accREDITATO. La concessione del trasferimento della titolarità dell'accREDITAMENTO è di esclusiva pertinenza del CSA, che delibera esaminando gli esiti delle istruttorie condotte dalla struttura e può eventualmente chiedere l'effettuazione di ulteriori verifiche.

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.2.1**, Effettuazione del processo di rinnovo dell'accREDITAMENTO:

L'iter di rinnovo è lo stesso descritto nella precedente revisione a cui è stata aggiunta un importante nota:

"Nel riesame documentale per rinnovo di uno schema di accREDITAMENTO, si terrà conto degli eventuali riesami documentali effettuati nel corso dell'anno in altri schemi di certificazione/settori, per i quali l'OdC è accREDITATO. Rimarrà facoltà di ACCREDIA valutare se effettuare l'esame documentale di rinnovo durante la verifica in sede."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

- **1.5.2.2**, Processo decisionale e concessione del rinnovo dell'accREDITAMENTO

È più sintetico ed essenziale rispetto la versione precedente poiché viene rimandato al punto 1.4 la descrizione dell'iter del processo decisionale e concessione del rinnovo in quanto tale operazioni si svolgono in maniera analoga. **Sul mancato rinnovo dell'accREDITAMENTO** si puntualizza che :

"... l'OdC dovrà ripresentare domanda di accREDITAMENTO; ACCREDIA valuterà il tipo di attività di verifica da effettuare nell'ambito del processo di accREDITAMENTO (se esame documentale e verifica in sede o solo verifica in sede). Per tali attività, ACCREDIA procederà all'emissione di un preventivo tecnico economico, che dovrà essere restituito per accettazione da parte dell'OdC prima dell'avvio dell'iter. "

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.7 PROCESSO DECISIONALE E CONCESSIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

È stato precisato che :

*"... A fronte della concessione dell'estensione dell'accREDITAMENTO, ACCREDIA aggiorna il certificato di accREDITAMENTO, già in essere, inserendo il nuovo scopo di accREDITAMENTO. **L'estensione dell'accREDITAMENTO non prolunga la validità dell'accREDITAMENTO.** Ciò nell'ambito della convenzione di accREDITAMENTO già in vigore, che non deve essere riformata. "*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.1 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI:

Nel caso in cui ci siano chiare evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate dall'Organismo "senza mettere in dubbio la fiducia nell'Organismo", la Direzione ACCREDIA provvede a comminare all'ODC interessato una delle sanzioni minori che si trovano elencate nell'edizione precedente ma anche la

"Richiesta di attuazione di correzioni/azioni correttive nel caso di certificazioni indebitamente rilasciate" .

Elenco SANZIONI MINORI comminate dalla Direzione Accredia o dal CsA

- blocco delle richieste di estensione o delle pratiche di estensione eventualmente già in corso, per un periodo temporale stabilito;
- blocco delle richieste di accreditamento riferite ad altri schemi per un periodo di tempo stabilito;
- richiesta di attuazione di correzioni/azioni correttive nel caso di certificazioni indebitamente rilasciate.

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI:

- **1.8.2.1** Le nuove condizioni di particolare gravità che possono portare ACCREDIA a disporre i provvedimenti sanzionatori maggiori sono:
 - *"La violazione di requisiti di norme di accreditamento/requisiti del presente Regolamento Generale e dei Regolamenti specifici per schema di accreditamento;*
 - *La mancata attuazione di correzioni/azioni correttive nel caso di certificazioni indebitamente rilasciate (una azione correttiva potrebbe per esempio portare anche alla decisione, a carico dell' OdC, di sospendere o revocare un certificato indebitamente rilasciato, perché fuori dall'accREDITAMENTO di ACCREDIA, o perché non conforme alle norme applicabili allo schema di certificazione);*
 - *Il mancato rispetto degli obblighi definiti nella convenzione di accreditamento e/o nei Regolamenti specifici per schema di accreditamento, in relazione alla trasmissione dei dati delle entità certificate secondo le procedure ACCREDIA ".*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI:

Tali provvedimenti vengono adottati su delibera del CSA e , dove si avvede la necessità, *"il Presidente o Direttore Generale di ACCREDIA possono richiedere che vengano indette apposite riunioni straordinarie del CSA, anche a mezzo e-mail per l'assunzione di delibere ."* Tali delibere *" che devono essere adeguatamente motivate, vengono pubblicate sul sito web e comunicate all'ODC interessato tramite lettera raccomandata A.R., o a mezzo PEC, a firma del Presidente di ACCREDIA.*

DDD provvede all'immediata attuazione del provvedimento sanzionatorio e di tutte le delibere del CSA ad esso connesse" .

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI:

1.8.2.2 " Al termine del periodo di durata del provvedimento di riduzione temporanea, o di sospensione dell'accREDITAMENTO, deliberato dal CSA e qualora le verifiche effettuate da ACCREDIA per accertare l'efficace rimozione delle cause origine del provvedimento, abbiano avuto esito positivo, il provvedimento stesso decade e l'accREDITAMENTO viene ripristinato mantenendo la scadenza originale del certificato di accREDITAMENTO. Gli esiti delle verifiche vengono comunque sottoposti all'esame del CSA alla prima riunione utile.

Qualora, invece, al termine della durata del provvedimento sanzionatorio stabilita dal CSA le verifiche effettuate da ACCREDIA non abbiano accertato l'efficacia del superamento delle cause origine del provvedimento, il caso viene sottoposto all'esame del CSA per l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, comunicati all'ODC come prescritto al punto 1.8.2.1."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI:

*"Provvedimenti di riduzione temporanea e di sospensione possono avere una durata massima di sei mesi dalla delibera del CSA. Trascorso tale termine come sopra, in assenza del ripristino della conformità da parte dell'Organismo, la riduzione dello scopo diventa permanente e/o la sospensione viene trasformata in revoca dell'accREDITAMENTO, **sempre** con delibera del CSA.*

DDD provvede all'immediata attuazione del provvedimento.

La revoca del provvedimento di riduzione temporanea e di sospensione, con conseguente ripristino dell'accREDITAMENTO deve essere sottoposto s delibera del CSA."

1.8.2.5 Tali provvedimenti sanzionatori " possono essere revocati prima della scadenza stabilita dal CSA pertinente (se applicabile), quando l'Organismo dimostra di aver rimosso le cause alla base delle non conformità che ne hanno determinato l'adozione e con delibera dell'organo che aveva deliberato la sanzione. DDD provvede all'immediata attuazione del provvedimento e di tutti gli atti connessi."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.8 SOSPENSIONE REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI:

1.8.2.8 *"A seguito di riduzione permanente, revoca o decadenza dell'accreditamento, l' Organismo deve cessare di emettere attestazioni di conformità con riferimento all'accreditamento ACCREDIA e rimuovere il marchi ACCREDIA :*

- Per i sistemi di gestione aziendale dai certificati già emessi;*
- Per lo schema prodotto , alla prima verifica di sorveglianza o rinnovo e comunque alla prima modifica sul prodotto che richieda l'intervento dell'Organismo"*

1.8.2.9 *" In caso di revoca dell'accreditamento o di riduzione permanente, l'organismo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima dei sei mesi dalla data di delibera del CSA di adozione del provvedimento di revoca, salvo diversa decisione del CSA."*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.9 RECLAMI, RISERVE E APPELLI

INSERIMENTO DI UN PARAGRAFO DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE RISERVE

1.9.1 RECLAMI.

Precisato che "con riferimento al comportamento degli ispettori ACCREDIA , gli eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'attività di verifica."

1.9.2 RISERVE.

Definito che "con riferimento ai rilievi emessi dagli Ispettori ACCREDIA, eventuali riserve potranno essere presentate entro 3 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica. ACCREDIA si impegna a fornire all'organismo che ha presentato riserva, l'esito della valutazione effettuata, nei termini di accoglimento o meno della riserva stessa, con le relative motivazioni.

L'accettazione o meno delle riserve formulate dall'Organismo è demandata al Direttore di Dipartimento e ai Responsabili di Area."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.9 RECLAMI, RISERVE E APPELLI

1.9.3 APPELLI.

"La gestione dell'appello e di competenza della Commissione di Appello e non richiede alcun coinvolgimento da parte dei Comitati Settoriali di Accreditamento, che vengono tuttavia informati della presentazione e dell'esito dei ricorsi. In vigore del ricorso in appello, le decisioni relative alle pratiche di accreditamento dell'ODC relative allo stesso schema di certificazione (es. rinnovi, transizioni o estensioni) vengono adottate dalla commissione d'appello che opera in luogo del CSA."

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.10 OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ORGANISMO

- **1.10.3:** *"Gli ODC devono inviare, su richiesta di ACCREDIA, in maniera tempestiva all'indirizzo e-mail pro-grammazione@accredia.it l'elenco delle verifiche ispettive in pianificazione relative agli schemi/macrosettori/settori oggetto di VA. Per gli schemi di certificazione che non prevedono una pianificazione come per alcune certificazioni e ispezioni in ambito cogente, l'OdC dovrà comunque fornire la massima collaborazione con ACCREDIA per l'individuazione delle attività che dovranno essere oggetto di VA."*
- **1.10.6:** *"gli ODC devono riportare sui certificati emessi sotto accreditamento ACCREDIA il riferimento al Regolamento Tecnico (RT) di schema o settore applicabile, ove esistente, tramite la dizione: "Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA /SINCERT RT..(riferirsi nei certificati agli RT è vietato agli ODC non ancora accreditati)"*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.10 OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ORGANISMO

- **1.10.11:** Poiché gli ODC sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai soggetti certificati con particolari modalità contenute all'interno di RT applicabili a specifici schemi o di altre istruzioni specifiche, *" In caso di mancata ricezione di suddetti dati entro i termini previsti, ACCREDIA potrà assumere nei confronti degli ODC inadempimenti un provvedimento sanzionatorio."*
- **1.10.12:** *"Gli ODC sono tenuti in caso di revoca di un certificato, a prescindere dal motivo della revoca (tecnica o amministrativa), nel caso in cui un certificato dovesse essere riemesso, a riemetterlo con un a nuova data di emissione corrente, anche se dovesse essere mantenuto lo stesso numero di certificati ed eventualmente la stessa data di prima emissione."*
- **1.10.14:** *"Gli ODC si impegnano a comunicare situazioni in cui essi stessi siano citati in giudizio , per reati che riguardano le attività svolte nell'ambito dello scopo di accreditamento"*

CAPITOLO 01 RG-01 Principali modifiche introdotte

1.11 OBBLIGAZIONI A CARICO DI ACCREDIA

- **1.11.4:** ACCREDIA provvederà, nel caso di schemi proprietari a caricare su database specifici tutte le informazioni inerenti gli OdC accreditati (es. database OASIS per schema aerospaziale).
- **1.11.6:** *ACCREDIA sottopone a verifica ispettiva interna l'applicazione delle procedure interne relativa alla definizione ed attuazione della durata e della estensione delle verifiche ispettive in sede e in accompagnamento, connesse alla concessione, mantenimento e rinnovo degli accreditamenti.*

NEWS

- ISO 17011, ISO 17021-1, ISO 17025
- Gestione transitori in essere... e attenzione al prossimo anno (ISO 17021, ISO 9001 e ISO 14001)!!
- Database AVCP: 23 settembre e poi 10 ottobre
- Principali schemi di certificazione in fase di studio
 - Decreto energia: ESCO – UNI 11352, esperti energia UNI 11339, auditor energetici (norme CEN)
 - Istituti di Vigilanza UNI 10891, per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza UNI 11068, EN 50518, per la figura del professionista della security: UNI 10459;
 - Conservazione dei documenti informatici (PRD), con AGID
 - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione (CIG)
 - Servizi di progettazione, manutenzione e installazioni impianti audio video e controllo (SIEC)
 - Plastica seconda vita (Unionplast)
 - Esperti e ispettori di LCA (Min. Ambiente, Enea, Univ. di Padova, Confindustria...)
 - ..oltre a quelli ISO!!!
- Prossime circolari ACCREDIA
 - Dispositivi medici
 - Scopi dei certificati Sistemi di Gestione
 - EMAS
- Prossime revisioni a circolari ACCREDIA già pubblicate
 - Business continuity – ISO 22301
 - Gestione eventi – ISO 20121